



ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA DELLE MARCHE

COMUNICATO STAMPA DEL 16.02.2023

Alle testate giornalistiche regionali (Corriere Adriatico, Messaggero, il Resto del Carlino)

Ai giornali e riviste di interesse faunistico - venatorio

Ai locali quotidiani on-line

Alle testate di settore on-line

Con **sentenza n. 104/2023**, pubblicata nella serata di ieri, il Tribunale Amministrativo delle Marche si è pronunciato **respingendo nel merito o dichiarando improcedibili cinque dei sei motivi** promossi nel ricorso amministrativo, R.G. n. 524/2022, presentato dalle associazioni animaliste WWF Italia, LIPU ODV, LAC ODV e LAV Onlus per l'annullamento del Calendario Venatorio Marche 2022-2023.

La sentenza in questione, nelle 39 pagine di motivazione, **conferendo rilievo e specialità al contesto regionale con riferimento ai principi nazionali e sovranazionali di ordine necessariamente generale**, ha cristallizzato gli aspetti cardine relativi alle competenze tecniche, legislative e regolamentari in materia faunistica venatoria nei principi di seguito riportati:

1 – *l'assenza di un generale divieto di cacciabilità delle specie SPEC in ambito nazionale o comunitario, consente a prescindere l'inserimento ed il prelievo della specie cacciabile nel calendario venatorio;*

2 – *l'acquisizione del parere ISPRA in materia venatoria è obbligatorio ma non vincolante per la P.A. che può discostarsene fornendo un'adeguata motivazione, ciò in quanto le direttive ISPRA restando indicazioni di carattere generale, spesso in applicazione di un esasperato principio di precauzione non coniugato con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, ovvero, in violazione del giusto procedimento;*

3 – *l'ISPRA deve mantenere il proprio ruolo "tecnico – consultivo" non potendosi sostituire alle regioni o addirittura alla Commissione europea nella calendarizzazione dell'attività venatoria italiana, che deve essere regolamentata dalla P.A. nei limiti temporali prestabiliti dalla L. 157/1992;*

4 – *la competenza Regionale nell'adozione del calendario venatorio discende dall'art. 117 della Costituzione e viene ribadita all'art. 18 della L. 157/1992, in quanto la legiferazione regionale valuta e disciplina la singola realtà territoriale, non essendo la fauna cacciabile distribuita uniformemente sul tutto territorio nazionale, e tanto meno, su quello Comunitario;*

5 – *le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo venatorio deve avvenire mediante dettagliate analisi statistiche, programmate per valutare l'impatto del prelievo nei confronti delle singole specie migratrici cacciabili.*

Per quanto sopra, la scrivente Associazione prende atto che il T.A.R. delle Marche è stato, nelle motivazioni della sentenza, chiaro ed esaustivo ed ha tracciato la strada per i prossimi calendari venatori. Calendari venatori che, con il supporto di dati e monitoraggi da parte della Regione, non potranno più essere messi in discussione dagli attacchi ideologici delle associazioni ambientaliste pur soddisfacendo le legittime aspettative dei cacciatori. Non è cosa di poco conto.

Purtroppo, non possiamo essere d'accordo con il comunicato celebrativo inviato ieri da Federcaccia, in quanto i dati resi parzialmente dalla Regione Marche in relazione alle giornate aggiuntive di caccia nel periodo ottobre – novembre 2022, non sono stati sufficienti a giustificare e garantire le 16 giornate aggiuntive previste inizialmente nel calendario venatorio, con grave nocimento per tutti i nostri associati. Parimenti, per amor di verità, va detto che le tesi sostenute dai tecnici di Federcaccia e dal proprio avvocato nel loro ricorso, sono state tutte bocciate dai giudici del T.A.R. Marche. In qualità di cacciatori, a prescindere dall'Associazione, saremmo stati felicissimi se fossero state accolte ma purtroppo non è stato così.

In questo contesto, vogliamo ribadire che la sentenza in commento ha fissato dei paletti chiari sia per le associazioni ricorrenti che per la Regione Marche, la quale con la valutazione e l'aggiornamento puntuali dei dati indicati dallo stesso Tar Marche, potrà sicuramente garantire i futuri calendari venatori avulsi da censure.

Vorremmo infine ringraziare, gli Avvocati Giovanni Fattorini e Giorgio Benedetti per ANLC, l'Avv. Osvaldo Lucciarini per Arcicaccia e l'Avv. Giorgio Salustri per Enalcaccia che hanno assistito in rappresentanza degli interessi venatori ed ambientali che ci appartengono.

Regione Marche, 16 febbraio 2023

Giancarlo Gasparini – Presidente ANLC Marche